



Città di Civitavecchia

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA N. 360

PROT. GENERALE N. 73087 del 13 agosto 2019

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 07/08/2019 con prot. 37/1-3/2019 (CTE), la Legione Carabinieri Lazio Stazione di Civitavecchia – Principale, rammentando precedente comunicazione del 05 febbraio 2019, ha richiesto l'emissione di Ordinanza ex art.54 e segg. Del D.lvo 267/2000, riguardante un immobile sito in Civitavecchia Via Amba Aradam n.23;
- Con la citata nota viene rilevato che la situazione afferente la sicurezza si è aggravata rispetto ai precedenti interventi risalenti al mese di gennaio 2019, in quanto si registra la presenza di cittadini extracomunitari, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
- Alla richiesta risulta allegata relazione della ASL Roma 4, prot. 5074/2019 del 01/02/2019, dalla quale si evince la condizione di grave precarietà dell'unità immobiliare in questione, per quanto riguarda l'inagibilità e le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate nei diversi locali e presenza di amianto nello stabile stesso;
- Si rileva altresì l'uso abitativo di alcuni locali dello stabile in questione;

Rilevato che:

- Dalla corrispondenza in atti, pervenuta dalla Legione Carabinieri Lazio Stazione di Civitavecchia – Principale con prot. 37/1-3/2019 (CTE) del 07/08/2019, si rileva che la proprietà dell'immobile risulta in capo a **Italcementi s.p.a. Società Unipersonale partita iva 00223700162, con sede legale in Via Stezzano, 87 24126 Bergamo;**
- Il D. L.vo n. 267/2000 (TUEL), all'art. 50 comma 4, stabilisce che *"...il Sindaco esercita tra le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge..."* ed al comma 5 dispone che, *"...in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."*;
- Il D. L.vo n. 267/2000 (TUEL), all'art. 54 comma 4, stabilisce che *"...il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana..."*

Ritenuto che:

- Risulta accertato il pregiudizievole stato dei luoghi in relazione alla tutela della salute pubblica;
- Risulta necessario adottare un provvedimento ordinatorio finalizzato a sgomberare l'immobile dalla presenza degli occupanti e ad indurre la proprietà dell'immobile a ricondurre lo stato dei luoghi in condizioni normali di igiene e salubrità, nonché rimuovere l'amianto presente nello stabile;

Visto:

- il D. L.vo n. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 222, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

ORDINA

Alla **Italcementi s.p.a. Società Unipersonale partita iva 00223700162, con sede legale in Via Stezzano, 87 24126 Bergamo** di provvedere:

- 1) entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento allo sgombero degli occupanti presenti presso l'immobile sito in Via Amba Aradam n. 23 e di predisporre tutte le misure necessarie ad interdire l'accesso allo stabile;
- 2) entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al ripristino delle condizioni igienico sanitarie con bonifica, disinfestazione e rimozione dell'amianto del medesimo stabile;

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza a **Italcementi s.p.a. Società Unipersonale partita iva 00223700162, con sede legale in Via Stezzano, 87 24126 Bergamo**

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale nonché alla Legione Carabinieri Lazio Stazione di Civitavecchia – Principale di verificare il rispetto e l'osservanza della presente ordinanza per quanto riguarda lo sgombero degli occupanti presenti presso l'immobile;
- al Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia, di verificare di concerto con gli altri organi tecnici, ASL Roma 4, il rispetto e l'osservanza della presente ordinanza per quanto riguarda il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie con bonifica, disinfestazione e rimozione dell'amianto del medesimo stabile;

DISPONE ALTRESI'

- di trasmettere la presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Roma, protocollo.prefirm@pec.interno.it;
 - ad ASL RM4 – dipartimento di prevenzione, diprev.civ@aslroma4.it;
 - al Comando di Polizia Locale, del Comune di Civitavecchia;
 - Legione Carabinieri Lazio Stazione di Civitavecchia – Principale trm22333@pec.carabinieri.it;
 - al Dirigente del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia;
 - al Dirigente del Servizio 5 – Edilizia ed Urbanistica Patrimonio e Demanio;

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e s.m.i. del Codice Penale;
- che l'inadempimento della medesima nei termini assegnati comporterà, fatte salve le nonne penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, per la cui applicazione si farà riferimento alla Legge 24/11/1981, n. 689;
- che ai sensi dell'art. 54 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000, in caso di non ottemperanza all'ordine impartito, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso giurisdizionale, al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in alternativa, ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (DPR 24/11/1071, n. 1199).

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, all'Albo Pretorio nel rispetto dell'art. 32 della L. 69/09.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco